

Articolo 48

Aziende di costruzione e di manutenzione di impianti di trasporto pubblico

- ¹ Alle aziende di costruzione e di manutenzione che operano per conto di un'azienda assoggettata alla legge dell'8 ottobre 1971 sulla durata del lavoro e ai lavoratori in esse occupati che lavorano sui binari o nelle loro immediate vicinanze, agli impianti di approvvigionamento in energia elettrica, nonché ai dispositivi per il comando e la sicurezza del traffico, si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché l'articolo 12 capoverso 1, purché il lavoro notturno e domenicale sia necessario per garantire il buon funzionamento dei servizi di trasporto.
- ² I lavori secondo il capoverso 1 devono implicare la chiusura parziale o totale di un impianto di trasporto esistente ed essere direttamente collegati a tale impianto.

Campo d'applicazione (cpv. 1)

Le disposizioni speciali si applicano alle aziende di costruzione e di manutenzione che non fanno parte a loro volta di un'impresa di trasporto concessionaria soggetta alla legge sulla durata del lavoro (LDL, RS 822.21 e art. 2 cpv. 1 let. b LL).

Le aziende di costruzione e di manutenzione in questione eseguono lavori di esercizio, manutenzione, ampliamento, sostituzione e rinnovo riguardanti impianti esistenti su mandato di un'azienda soggetta alla LDL. Secondo l'articolo 1 LDL, sottostanno alla LDL le imprese ferroviarie (treno, tram, metropolitana), filoviarie e di trasporto a fune (funicolare, teleferica).

Attività (cpv. 1 e 2)

I lavori di esercizio, manutenzione, ampliamento, sostituzione e rinnovo sono eseguiti, sui binari o nelle loro immediate vicinanze, agli impianti di approvvigionamento in energia elettrica, nonché ai dispositivi per il comando e la sicurezza del traffico. Per questo motivo, devono implicare la chiusura parziale o totale dell'impianto di trasporto esistente ed essere direttamente collegati a tale impianto.

Sono autorizzati a condizione che nessuna pianificazione o misura organizzativa ne consenta l'esecuzione di giorno o la sera durante i giorni feriali. Questi lavori devono riguardare interventi:

1. su binari (linee ferroviarie, funicolari, risanamento di ponti o tunnel, ecc.),
2. nelle immediate vicinanze di binari (pareti antirumore, passaggi a livello, marciapiedi, ecc.),
3. sui sistemi di alimentazione con corrente di trazione (sottostazioni elettriche, linee elettriche, linee aeree di contatto, impianti di alimentazione, ecc.),
4. sui dispositivi per il comando e la sicurezza del traffico (dispositivo di controllo dei treni, deviatori, freni di sicurezza delle funicolari, cabine delle funicolari, sistemi elettromeccanici, ecc.), o
5. per garantire la sicurezza dei trasporti (potatura, abbattimento di alberi nelle vicinanze dei binari, abbassamento del terreno, ecc.).

I lavori su impianti nuovi (ossia impianti di trasporto o nuovi tratti di linea non ancora in funzione) e su edifici (ad esempio stazioni, fermate di tram, depositi, ecc.) non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni speciali e sono soggetti ad autorizzazione.

Le aziende di costruzione e di manutenzione devono fornire, su richiesta delle autorità competenti una motivazione scritta e documentata della necessità di lavorare di notte o la domenica fornita dal committente dei lavori.

Disposizioni speciali applicabili

Articolo 4

Le aziende di costruzione e di manutenzione di impianti di trasporto pubblico possono occupare lavoratori tutta la notte o la domenica senza autorizzazione, sempreché ciò sia necessario per garantire il buon funzionamento dei trasporti pubblici. Devono tuttavia essere rispettate le altre disposizioni della LL concernenti il lavoro notturno e domenicale (v. Indicazioni concernenti l'art. 4 OLL 2).

Articolo 12 capoverso 1

I lavoratori hanno diritto almeno a 26 domeniche libere per anno civile, che possono tuttavia essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno, sempreché nel corso del trimestre civile sia garantita almeno una domenica libera.

